



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 570/2013 R.G. e vertente

TRA

..., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, (...) e (...), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORI - OPPONENTI

E

BANCA (...), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO - OPPOSTO

avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

Fatto e diritto



1. Nell'ambito del procedimento (giudizio sommario), già in corso, s.r.l., e s.p.a. e s.p.a. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 110/2013 (R.G. 234/2013), del 4 marzo 2013, con il quale questo Tribunale ha ingiunto loro, in solido e rispettivamente quali debitore principale e fideiussori, il pagamento, in favore della ricorrente Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a. (sede in s.p.a.; d'ora in avanti, "Banca"), della somma complessiva di euro 33.470,25, a titolo di saldo passivo del contratto di conto corrente n. 132621, oltre interessi legali a decorrere dal 1 gennaio 2013, spese di lite e accessori di legge.

Gli opposenti contestano i fatti costitutivi del credito dell'opposta e la prova degli stessi anche solo nello *standard* richiesto in sede monitoria, anche con riferimento ai contratti di conto corrente collegati le cui risultanze sono confluite in annotazioni a debito sul conto corrente azionato in monitorio; domandano l'accertamento dell'effettivo saldo del conto corrente azionato da , depurato delle annotazioni a debito aventi titolo in pattuizioni nulle, anche con riferimento ai contratti di conto corrente collegati, in particolare le clausole in tema di interessi ultra-legali (pattuite in termini indeterminati), capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto, valute e la pattuizione di condizioni complessive usuarie; domandano la ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione delle pattuizioni nulle; domandano l'accertamento della nullità o comunque inefficacia del contratto di fideiussione *omnibus* dagli stessi sottoscritto; gli opposenti tutti domandano, infine, la condanna di al risarcimento dei danni conseguenti alla illecita, ridotta disponibilità finanziaria sui conti anzidetti, alle condotte di contrarie a buona fede e alla illegittima segnalazione in Centrale Rischi.



... si è costituita eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebitto; chiedendo, in ogni caso, il rigetto, nell'ambito, subordinatamente, nel *quantum*, dell'opposizione.

Il Tribunale ha esperito istruttoria disponendo c.t.u.; all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

2. L'opposizione è fondata nei limiti indicati nella c.t.u., chiara nelle premesse, coerente nello svolgimento, condivisibile nelle conclusioni, la quale determina il saldo del conto n. 132621, comprensivo delle risultanze dei conti correnti collegati, in euro 109.376,08 *a credito* di ... s.r.l. al 20 dicembre 2012.

In particolare, il Tribunale conferma le indicazioni di cui all'ordinanza a verbale del 2 maggio 2014, recante formulazione del quesito al c.t.u.

Nella presente sede, l'analisi deve essere limitata alle questioni giuridiche specificamente riproposte dalle parti, in sede di precisazione delle conclusioni e scritti difensivi conclusionali, anche per mezzo di richiamo alle osservazioni di c.t.p.

Gli opposenti sostanzialmente non contestano le risultanze della c.t.u.; quanto alle loro domande di condanna di ... al risarcimento del danno (per condotte contrarie a buona fede e illegittima segnalazione in Centrale Rischi), esse sono prive di qualsiasi specifica allegazione in fatto a supporto; la domanda dei fideiussori ...

... di accertamento della nullità o comunque inefficacia del contratto di fideiussione *omnibus* è invece comunque assorbita dall'accertamento della inesistenza di un debito della garantita ... s.r.l.

Solo ... ha effettuato specifiche contestazioni all'ordinanza del Tribunale contenente formulazione del quesito posto al c.t.u. e alle risultanze della c.t.u. medesima.

Su tali contestazioni, il Tribunale osserva quanto segue.



2.1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta convenuta è attrice in senso sostanziale; pertanto, è a suo carico la prova, secondo lo *standard* del giudizio a cognizione piena, di tutti i fatti costitutivi del credito per il quale ha agito in monitorio; conseguentemente, incombe su di essa la produzione del titolo genetico del credito, ossia il contratto intercorso con il cliente, e di tutte le scritture contabili di riferimento, in particolare gli estratti conto scalari relativi all'intera durata del rapporto (C. 23974/2010; C. 18541/2013). Infatti, solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in monitorio, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.

In particolare, a questa premessa consegue che fatti costitutivi del credito ingiunto, e quindi *oggetto necessario del giudizio di opposizione*, sono anche tutte le annotazioni a debito del cliente *sul conto corrente azionato in monitorio* che hanno titolo nelle risultanze di altri contratti (regolati in conto corrente) intercorsi tra le stesse parti; in altri termini, oggetto necessario del giudizio di opposizione sono anche tali altri contratti, collegati al conto corrente principale.

Sotto il profilo probatorio, in difetto delle produzioni inerenti i contratti collegati, le relative risultanze *confluite in annotazioni a debito* del cliente sul conto corrente principale devono essere *escluse* dal calcolo del saldo del conto corrente principale, per difetto di prova dei fatti costitutivi (di una voce) del credito azionato in monitorio.

Sotto il profilo delle questioni oggetto del giudizio, invece, resta ferma la necessità di una domanda (o comunque di una allegazione specifica in fatto, considerata la rilevanza d'ufficio delle nullità) del cliente (convenuto sostanziale) per la declaratoria di nullità delle clausole dei contratti collegati e per la conseguente rideterminazione



del saldo di tali contratti; il che, peraltro, il cliente potrà, e avrà interesse a fare quanto alle risultanze confluite in annotazioni a debito sul conto principale, solo ove la banca abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incumbente.

Nel caso di specie, gli opposenti hanno espressamente domandato l'accertamento della nullità delle pattuizioni dei conti correnti collegati.

Da queste premesse discende che devono essere disattese le deduzioni di fatto in merito alla non corretta applicazione, da parte di questo Tribunale, del principio dell'onere della prova, con specifico riferimento alla produzione del contratto e degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente collegato 4538; e ciò, il Tribunale lo ribadisce, in quanto le risultanze dei conti collegati sono fatti costitutivi della domanda di condanna già formulata in sede monitoria come domanda di ingiunzione dalla banca odierna convenuta, non fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebitato o di accertamento negativo del credito formulata dall'opponente: fatti costitutivi di tali domande sono, piuttosto, la nullità delle clausole applicate nella evoluzione dei rapporti e la sussistenza di pagamenti effettuati in esecuzione di quelle clausole e, pertanto, indebiti.

2.2. L'opponente contesta il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione che il Tribunale ha indicato per il conto anticipi, "di transito s.b.f.", n. 4538, "chiuso in data 16 ottobre 2001".

Sul punto il Tribunale ribadisce che il diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla banca sorge, e quindi il termine di prescrizione dello stesso può iniziare a decorrere, solo dal momento in cui sia intervenuto un "pagamento"; e che, di per sé, la chiusura del conto non realizza alcun "pagamento"; piuttosto, sono pagamenti i versamenti, le rimesse solutorie (ai sensi di C. sez. un. 24418/2010), le annotazioni a debito su conto corrente in attivo, il *pagamento del saldo*



(negativo) alla chiusura del conto (e sempre che non siano fatti con provvista della banca, a esempio mediante collegati e contestuali contratti di finanziamento aventi a causa concreta l'estinzione del passivo del conto corrente).

Se il conto corrente è stato chiuso girando il saldo passivo su altro conto (il conto principale), l'operazione non realizza alcun "pagamento" del debito corrispondente a quel saldo; piuttosto, il debito stesso viene riversato su altro conto corrente ed è su tale conto corrente che occorrerà vagliare se siano intervenuti versamenti, rimesse solutorie o altre fattispecie integranti pagamento.

Quanto alla contestazione di τ in merito alla natura di pagamento da ascrivere alle *annotazioni* in conto delle poste in contestazione (comparsa conclusionale, p. 15), anche qui il Tribunale non può che ribadire che pagamento (con moneta *scritturale*, ossia con scritture contabili a debito nei rapporti intrattenuti con banche commerciali e uffici postali) è la scritturazione a debito su conto corrente *in attivo*, in quanto comporta di per sé l'elisione, nella misura corrispondente, della disponibilità pecuniaria del cliente; ma non, evidentemente, la scritturazione a debito su conto corrente *in passivo*, la quale, lungi dal realizzare uno spostamento patrimoniale, ha solo l'effetto di *aumentare* il debito del cliente, finché non intervenga un successivo versamento o rimessa da parte dello stesso.

I principi anzidetti sono espressamente, e chiaramente, indicati e applicati nell'ordinanza del 2 maggio 2014.

Quanto poi ai pagamenti consistenti in rimesse *solutorie*, il Tribunale osserva che, se il correntista che domanda la condanna al pagamento del credito da ripetizione di indebito, o lo eccipisce in compensazione, ha l'onere della prova quanto all'esistenza e al contenuto delle clausole di cui prospetta l'invalidità e all'esistenza di pagamenti in esecuzione di tali clausole invalide, è però la banca a essere onerata della prova dei



fatti estintivi di quel diritto, in particolare dei fatti che sostanziano l'eccezione di *prescrizione* dello stesso. Sicché, dimostrata l'esistenza di un affidamento, anche di fatto, la prova dell'esistenza e dell'entità di rimesse su sconfinamenti oltre fido (appunto, rimesse solutorie) è a carico della banca, la quale, nel caso di specie, tale prova non ha fornito.

2.3. Il cliente contesta poi l'esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi a partire dal terzo trimestre 2000, in quanto l'introduzione della clausola di medesima periodicità, avendo effetti "migliorativi" per il cliente, non necessitava di una specifica e formale comunicazione individuale.

Il Tribunale osserva che le clausole con effetti anatocistici contenute nei contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono nulle, per contrarietà all'art. 1283 c.c. e in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, c. 3, d.lgs. 385/1993.

La introduzione, successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, della capitalizzazione con la medesima periodicità per gli interessi debitori e creditori è sì conforme alle previsioni dell'art. 120 d.lgs. 385/1993, come novellato dall'art. 25 del d.lgs. 342/1999, ma, in quanto deve ritenersi *peggiorativa* ai sensi dell'art. 7 della detta delibera CICR, attuativa del novellato art. 120, necessita di una espressa pattuizione tra le parti ("devono essere *approvate* dalla clientela"), oppure, a tutto concedere, di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello *ius variandi* disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993 (con necessità di una comunicazione individuale al cliente anche prima delle modifiche introdotte a tale disposizione nel 2006).

La clausola di capitalizzazione con medesima periodicità introdotta dopo l'entrata in vigore della anzidetta delibera CICR è una clausola valida con un concreto effetto *peggiorativo* per il cliente per il duplice, concorrente motivo che, prima di quella deli-



bera, le clausole di capitalizzazione erano *nulle* e, pertanto, nessuna capitalizzazione deve, e doveva, essere conteggiata, per il periodo precedente, nei relativi rapporti contrattuali; e che gli interessi a debito del cliente hanno ovviamente un tasso maggiore di quelli a credito e, quindi, la “bilateralità” della clausola anatocistica non va oltre la mera identità del periodo di capitalizzazione.

Il giudice sostiene che la predetta interpretazione comporterebbe una sostanziale disapplicazione dell’art. 7 della delibera CICR, in quanto, a fronte di clausole anatocistiche precedenti considerate *nulle* e quindi escluse dal giudizio comparativo di “peggioramento” o “miglioramento”, l’introduzione di un anatocismo con “medesima periodicità” sarebbe *sempre* peggiorativa; conseguentemente, non potrebbe mai applicarsi il previsto meccanismo di adeguamento in via generale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Anche questa deduzione non coglie nel segno, perché non tiene conto del fatto che, secondo il disegno del legislatore del 1999, le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere sanate *ex tunc* sulla base del solo disposto legislativo, ed essere efficaci fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR; dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra esposto, a pena di inefficacia *ex nunc*. Questa disciplina, però, è stata stravolta dalla pronuncia della corte costituzionale, che ha eliminato la disposizione di legge (art. 120, c. 3, d.lgs. 385/1993) che faceva salve le vecchie clausole anatocistiche.

Sicché delle due l’una, o si interpreta l’art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento, come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità anzidetta, e allora non può non risultarne la natura peggiorativa di qualsiasi nuova, valida clausola anatocistica, a fronte di clausole anatocistiche precedenti *nulle* e non più sanate *ex tunc* dalla legge; oppure si ritiene che la di-



chiarazione di incostituzionalità del c. 3 dell'art. 120 d.lgs. 385/1993 travolge anche il meccanismo di adeguamento delle clausole pregresse, con conseguente annullabilità, o radicale nullità, dell'art. 7 della delibera CICR (che ha natura di regolamento, ossia di atto normativo secondario), che in quel comma trovava fondamento (Tribunale di Torino, 5 ottobre 2007).

Ebbene, entrambe le ricostruzioni interpretative appena esposte hanno il medesimo effetto, ossia quello di impedire alle banche, dopo il 2000, di introdurre clausole anatocistiche mediante il meccanismo di adeguamento in via generale con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Quanto alla ulteriore deduzione di *abusività* per la quale questo Tribunale, nell'ordinanza a verbale del 2 maggio 2014, non avrebbe considerato che “per il conto corrente ordinario 132621 [...] è stato sottoscritto nuovo contratto in data 4/12/2003, contratto che è del tutto conforme alla disciplina della delibera CICR 9/2/2000 ed all'art. 120 TUB nella formulazione allora vigente”, si tratta di deduzione del tutto pretestuosa; l'ordinanza 2 maggio 2014 testualmente indica al c.t.u. di escludere “le annotazioni a debito del cliente aventi titolo nella capitalizzazione degli interessi fino a quando sia configurabile, dopo il 22 aprile 2000, una rinegoziazione tra le parti, o una introduzione unilaterale, conforme a quanto stabilito dall'art. 118 d.lgs. 385/1993, di clausola che preveda la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori”. Ebbene, è (o forse dovrebbe essere) evidente che la sottoscrizione di un nuovo contratto ha proprio, tra gli altri, l'effetto di una *rinegoziazione* (ossia di una nuova pattuizione) *anche* della clausola in tema di capitalizzazione degli interessi in esso contenuta.

2.4. *Banco* contesta ancora le indicazioni di cui all'ordinanza del 2 maggio 2014 inerenti le commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms).



Il Tribunale conferma quelle indicazioni.

Le cms contenute nei documenti contrattuali in atti (formulate con una mera indicazione numerica) sono nulle sotto molteplici profili.

2.4.1. Innanzitutto, esse sono nulle (nullità strutturale) per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non indicano in termini precisi e chiari se costituiscano corrispettivo dell'accordato (la c.d. "commissione disponibilità fondi") oppure commissioni sui passivi senza fido od oltre fido; di quale durata debba essere lo scoperto cui consegue l'applicazione della commissione, se essa si applichi sul massimo importo debitore, sulla media degli importi debitori ovvero giorno per giorno sul saldo debitore e quale sia il periodo considerato a tal fine.

D'altronde, se il legislatore è dovuto intervenire prevedendo una tipizzazione imperativa delle controprestazioni a carico del cliente per gli affidamenti e gli scoperti senza fido od oltre fido nei contratti regolati in conto corrente (art. 117-*bis* d.lgs. 385/1993), distinguendo tra la controprestazione della mera messa a disposizione della somma nelle aperture di credito regolate in conto corrente (quella che BPER, in sede di comparsa conclusionale, chiama "commissione di fido", ossia la "commissione disponibilità fondi"), e la controprestazione degli scoperti senza fido o degli sconfinamenti oltre fido (quella che l'art. 117-*bis* citato definisce "commissione di istruttoria veloce"), è proprio perché le clausole precedenti denominate "cms", sostanzialmente, per come erano formulate, non rendevano possibile la precisa individuazione della prestazione della banca di cui costituivano corrispettivo.

2.4.2. In secondo luogo, le cms contenute nei documenti contrattuali in atti sono nulle (nullità testuale) per contrarietà agli artt. 1284, c. 3, c.c. e 117 d.lgs. 385/1993, in quanto, essendo pattuite in percentuale senza esclusione dalla base di calcolo dell'"utilizzo complessivo", si traducono nella previsione di una maggiorazione del



tasso debitore in termini non chiari e, quindi, non correttamente “determinati per iscritto”; venendo sostanzialmente a remunerare due volte lo stesso servizio di erogazione credito e traducendosi, in uno con la previsione di un tasso a debito maggiorato sullo scoperto senza fido o sullo sconfinamento oltre fido, nella pattuizione di una penale manifestamente eccessiva per l’inadempimento del cliente consistente negli, a volte esigui, scoperti o superamenti dei limiti del fido.

2.4.3. D'altronde, e infine, la giurisprudenza più recente è univoca nel ritenere le cms formulate nei termini sopra esposti nulle, si qualifichi tale nullità come nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto (Tribunale di Bari, sentenza 28 luglio 2015), oppure, in termini meno convincenti, come nullità strutturale per mancanza di causa (Tribunale di Monza, sentenza 28 gennaio 2016).

2.5. È poi infondata l'eccezione di nullità per *indeterminatezza* dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare perché l'opponente domanda l'accertamento di una “ipotetica” usurarietà del complessivo costo del credito (in primo luogo, del fido) praticato dalla banca, senza indicare “in quali periodi ed in quale misura la banca avrebbe applicato tassi superiori ai cc.dd. tassi soglia”.

In contrario, il Tribunale osserva che la nullità di una pattuizione negoziale è rilevabile d'ufficio, sul solo presupposto che risultino allegati in giudizio i fatti che fondano la qualificazione di nullità. Se l'accertamento di tali fatti richiede specifiche conoscenze tecniche, come è indubbiamente per l'usurarietà dei tassi di interesse, la parte è onerata solo di una allegazione non generica dei fatti stessi (C. 3990/2006), e sicuramente non è generica l'allegazione fondata su di una c.t.p., come nel caso di specie; a fronte di una allegazione non generica, il giudice può disporre c.t.u., la quale si configurerà come *percipiente* appunto in quanto volta a rappresentare fatti che non possono essere rappresentati senza l'utilizzo di cognizioni tecniche (C. 13401/2005).



Quanto poi ai decreti ministeriali determinativi dei tassi soglia, il Tribunale ritiene che essi abbiano natura di atti *normativi* secondari (pertanto conoscibili d'ufficio dal giudice), ossia atti solo soggettivamente amministrativi; natura solitamente riconosciuta agli atti amministrativi integrativi di norme penali in bianco (o parzialmente in bianco), sulla base dell'argomento che la determinazione astratta di un elemento di una fattispecie normativa (nel caso di specie, l'elemento normativo giuridico "interessi usurari": art. 644, c. 3, c.p.) non può che discendere da un atto a sua volta normativo; mentre l'atto o il provvedimento amministrativo puntuale e concreto (ossia non normativo) costituisce un mero *presupposto* del fatto descritto nella norma (come nella evidentemente diversa ipotesi *ex* art. 650 c.p.).

2.6. Quanto alle modalità di composizione del TEG ai fini della valutazione di usurarietà delle condizioni di credito applicate da ..., il Tribunale ritiene di aderire alle considerazioni svolte dal c.t.u. in risposta alle osservazioni del c.t.p. della banca opposta; e di confermare le precise indicazioni di quesito per cui l'unico costo del credito che deve essere escluso dal calcolo del TEG, sino al dicembre 2009, è la cms.

Le considerazioni del c.t.u. e le indicazioni del quesito, infatti, sono fondate sul criterio generale, attuativo del disposto dell'art. 644 c.p., per il quale il calcolo del TEG "deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza" (Istruzioni Banca d'Italia).

La giustificata esigenza che i criteri indicati per il calcolo del TEG siano compatibili, e anzi omogenei, rispetto ai coevi criteri utilizzati per il calcolo del TEGM e, quindi, per la determinazione del tasso soglia ai fini dell'usura, può valere a escludere dal computo del TEG la cms, per tutto il periodo (fino al 31 dicembre 2009) in cui la stessa cms non è stata utilizzata ai fini del calcolo del TEGM, ma fatta oggetto di



una distinta rilevazione di media; e ancora la cms deve essere esclusa dal TEG per la verifica dell'usura finché in tal senso abbiano espressamente disposto le coeve istruzioni della Banca d'Italia (come hanno fatto, appunto, fino al quarto trimestre del 2009, "periodo transitorio" 1 luglio – 31 dicembre 2009 compreso), non potendo applicarsi all'intermediario una sanzione sostanzialmente punitiva quale è quella ex art. 1815, c. 2, c.c., ove la sua condotta fosse comunque conforme alle indicazioni (anche, se del caso, illegittime) dell'Organo di vigilanza.

Quanto sopra non vale, invece, per gli *altri costi* del credito, che non possono essere esclusi dal computo del TEG perché, per essi, le indicazioni, di esclusione o, in radice, anche solo di tipo terminologico, non erano (o non sono) altrettanto chiare; e perché, comunque, non erano (o non sono) oggetto di una valutazione disaggregata rispetto al TEGM e di una rilevazione di media che consentisse, rispetto a essi, un separato giudizio di eventuale "eccessività" (come, appunto, la cms, per il periodo precedente la modifica del 2009; o gli interessi moratori, anch'essi oggetto di distinta rilevazione di media).

Ebbene, il Tribunale rileva che gli altri oneri conteggiati dal c.t.u. nell'ambito del TEG non sono riconducibili a meri costi di gestione del conto, come sostiene BPER; e che, piuttosto, il c.t.u. ha adeguatamente motivato la loro riconducibilità a costi per "operazioni di finanziamento".

2.7. Con riferimento alle conseguenze del superamento del tasso soglia, il Tribunale le ha espressamente e chiaramente distinte in sede di ordinanza a verbale del 2 maggio 2014.

L'art. 1815, c. 2, c.c., norma applicabile a tutti i contratti nei quali ricorre lo schema della messa a disposizione di un capitale nell'interesse del ricevente e obbligo dello stesso di restituirlo, prevede una sanzione sostanzialmente punitiva, consistente



nell'azzeramento di qualsiasi corrispettivo previsto per l'erogazione del credito ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi").

Tale sanzione presuppone la *pattuizione* di interessi usurari.

La giurisprudenza individua poi anche una sanzione minore, consistente nella riduzione del costo del credito *nei limiti del tasso soglia*, per i casi in cui il tasso globale conteggiato derivi da pattuizioni precedenti il 24 marzo 1996 (entrata in vigore della l. 108/1996) oppure il superamento del tasso soglia sia intervenuto per (esclusivo) effetto del successivo abbassamento di quest'ultimo (C. 602/2013) (c.d. *usurarietà sopravvenuta*).

Il Tribunale osserva, però, che la *pattuizione* usuraria che comporta l'applicazione della sanzione punitiva di cui all'art. 1815, c. 2, c.c. è non solo quella originaria, ma anche qualsiasi pattuizione successiva, e anche quella introdotta mediante il meccanismo dello *ius variandi in peius* di cui all'art. 118 d.lgs. 385/1993. Inoltre, ai fini dell'usura rileva come pattuizione anche la *concreta* (e stabile) *applicazione, in aumento* rispetto alle condizioni precedenti, di condizioni complessive usurarie. Infatti, l'inefficacia di tali stabili modificazioni unilaterali del contratto, per violazione delle regole procedurali dello *ius variandi in peius* (art. 118 anzidetto), non può risultare in un vantaggio per la banca che abbia concretamente applicato condizioni usurarie, senza averle nemmeno previamente pattuite con il cliente o introdotte con una regolare modificazione *in peius*. Sicché quelle modifiche unilaterali irrituali sono inefficaci se non abbiano comportato l'applicazione di un costo complessivo del credito usurario; se, invece, ne sia conseguito un superamento del tasso soglia, la sanzione non è più l'inefficacia della sola modificazione peggiorativa, ma la caducazione di *qualsiasi costo* del credito.



In definitiva, a parte le pattuizioni precedenti il 1996 e *mai modificate* dalle parti o dalla banca, la sanzione minore consistente nella rideterminazione del costo del credito nei limiti del tasso soglia può aversi solo quando il superamento sia intervenuto *per esclusivo effetto* dell'abbassamento del tasso soglia.

Il c.t.u. ha correttamente applicato tali principi.

2.8. Il c.t.u. non ha riscontrato pattuizioni di valute difformi rispetto alle previsioni normative via via applicabili (in particolare, rispetto al nuovo testo dell'art. 120, c. 1, d.lgs. 385/1993, a decorrere dal 19 settembre 2010) (c.t.u., p. 16).

La contestazione sul punto di *...* è pertanto irrilevante.

Il c.t.u. ha poi correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi nel conto corrente 442305; infatti, ancorché il contratto sia stato stipulato nel 2003, il c.t.u. ha ritenuto la clausola di capitalizzazione in esso contenuta non conforme al disposto dell'art. 120, c. 3, d.lgs. 385/1993, in quanto "non indica la *periodicità* di capitalizzazione degli interessi" (c.t.u., p. 16).

Il Tribunale condivide l'argomento del c.t.u.

Infine, il c.t.u. ha correttamente applicato il tasso di interessi sostitutivo di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993; e la contestazione di *...* che riconduce a un pregiudizio "ideologico" del consulente la individuazione dei tassi sostitutivi è palesemente pretestuosa; infatti, anche a tacere del fatto che è interpretazione comune quella per la quale le operazioni passive delle banche sono quelle che generano una obbligazione principale (innanzitutto restitutoria) delle stesse (raccolta di risparmio tra il pubblico), mentre le operazioni attive sono quelle che generano una obbligazione principale (anche qui, innanzitutto restitutoria) del cliente (erogazione del credito), che siano gli interessi sostitutivi a favore della banca quelli che devono essere conteggiati con il tasso nominale *minimo* dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari è



reso chiaro dalla natura *sanzionatoria* dell'art. 117, che prevede un rimedio sostitutivo a fronte di una qualificazione di nullità contrattuale riconducibile, appunto, a una condotta della banca.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. n. 55/2014.

Le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico di [redacted].

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, così provvede:

a) revoca il decreto ingiuntivo 110/2013 (R.G. 234/2013) emesso da questo Tribunale il 4 marzo 2013;

b) dichiara che il saldo del contratto di conto corrente n. 132621, intercorso tra [redacted] e Banca [redacted], è di euro 109.376,08 a credito di [redacted] s.r.l. [redacted], e condanna Banca [redacted], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al pagamento, in favore di [redacted] s.r.l. [redacted], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, della somma di euro 109.376,08, oltre interessi al tasso convenzionale dal 20 dicembre 2012 al saldo;

c) condanna Banca [redacted], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore di [redacted] s.r.l. [redacted], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, [redacted] e [redacted], delle spese di lite, che liquida in euro 7.795,00 per compensi, euro 464,82 per spe-



Sentenza n. 273/2016 pubbl. il 09/06/2016

RG n. 100/2013

Repert. n. 378/2016 del 09/06/2016

se documentate, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

d) pone le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico di Banca .

Lanciano, 8 giugno 2016.

Il giudice

Giovanni Nappi

IL CASO.it

